

## La figura dello psicologo giuridico forense nei procedimenti penali

Lo Psicologo Giuridico Forense nell'ambito dei procedimenti penali può essere nominato in diverse fasi: dalla costituzione del fascicolo di indagine, al dibattimento.

Può operare come ausiliario di Polizia Giudiziale, come Consulente Tecnico della Procura, come Perito in fase di Indagini preliminari, può essere nominato come Consulente del Giudice in Udienza. Molto spesso, inoltre, viene nominato come Consulente Tecnico di Parte, sia da parte dall'Avvocato di difesa, sia dall'Avvocato della Parte Civile.

La necessità di operare con questa figura professionale ha molteplici sfumature: garantire le cosiddette fasce deboli, ma anche partecipare e garantire che le linee guida di acquisizione dei dati di interesse di chi nomina il Perito/Consulente (Forze dell'Ordine, Magistrati e Giudici), vengano rispettate.

Il lavoro del Professionista in queste situazioni non è di recente istituzione, ma emerge, si sviluppa e si rafforza anche grazie alle Documentazioni internazionali che disciplinano il lavoro degli Stati Membri delle diverse Organizzazioni, da quelli presenti in Unione Europea, fino a quelle delle Nazioni Unite.

Tra le tante documentazioni:

- il Decreto Legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212 recante *“attuazione della Direttiva 2012/29/UE e del Consiglio 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”*.

Lo psicologo giuridico forense che opera in ambito di consulenza penale deve avere, quindi, contezza dei passaggi legislativi che, nel tempo, sono stati prodotti, modificati, sostituiti, implementati, etc., al fine di garantire la correttezza del suo operato nei confronti delle cosiddette *“fasce deboli”* che entrano nel circuito penale.

Quando si parla di **fasce deboli** si parla di minori, di anziani, di adulti vittime di reati violenti quali lo stupro, il rapimento, gli atti persecutori (fisici e cibernetici, compreso il bullismo e cyberbullismo – anche in modo trasversale e verticale-), maltrattamenti fisici e psicologici, vittime di sfruttamento fisico (reati legati al mondo del lavoro, al mondo della prostituzione); maltrattamenti in famiglia (fisici e psicologici: mancata assistenza, svalutazione, violenza economica, gaslighting in genere, sfruttamento economico subito da percettori di reddito sociale – figli e/o nipoti verso i genitori, nonni, zii).

Ma parliamo anche di Rei che commettono azioni delittuose in virtù di un alterato funzionamento psichico, o di una condizione fisiologica, come la minore età, che li rende purtroppo esposti a procedimenti di natura penale.

Tra le varie documentazioni, e successivi sviluppi, pare d'obbligo ricordare:

- Nazioni Unite (29 novembre 1985): *“è possibile individuare quindi un soggetto appartenente alla fascia debole quando si parla di una persona, o di una collettività, che ha sofferto un pregiudizio, da cui è scaturito (o è esposto ad) un danno biologico di natura fisica (con interesse di tipo psichico) e psichica, una compromissione sociale, un danno emotivo, una menomazione che interessa i diritti fondamentali e che si viene a creare attraverso azioni dirette e indirette (omissioni) che violano le leggi penali in vigore nello Stati membri, ivi compreso l'abuso di potere”* (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime Abuse of Power (A/RES/40/43) del 29 novembre 1985).
- In Europa, sempre nel 1985, l'allora Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, produsse il documento: *“Raccomandazione n. R (85) 11 del 28 giugno 1985, sulla posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale, che raccomanda agli Stati di prendere atto dei vantaggi che possono presentare i sistemi di mediazione e di conciliazione.”*.

Il testo fornisce indicazioni dal primo approccio alle Forze dell'Ordine: *“lo Stato deve provvedere alla formazione di operatori attrezzati a rispondere adeguatamente alle esigenze della Vittima e la Polizia ha l'obbligo di fornire informazioni sulle forme di assistenza disponibili [...]”*.

Inoltre, per comprendere al meglio il concetto di fasce deboli che qui si vuole descrivere, è bene ricordare la *Convenzione di Lanzarote* (1 luglio 2010), ratificata in Italia *Legge n. 172 del 1 ottobre 2012*.

- La Convenzione di Lanzarote è il primo dispositivo internazionale che considera che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Non si limita ai reati maggiormente diffusi, e di più semplice intuizione, come l'attività sessuale con i bambini, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici, la Convenzione di Lanzarote definisce anche il concetto di adescamento on line (il *grooming*) e disciplina le attività che nutrono il turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Va inoltre considerata ed osservata la Convenzione di Istanbul (serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210 – *“Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”*).

*“La Convenzione di Istanbul è il trattato internazionale di più vasta portata creato per affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Stabilisce gli standard minimi per i governi in*

*Europa nella prevenzione, protezione e condanna della violenza contro le donne e della violenza domestica. La Convenzione include obblighi per gli Stati di introdurre servizi di protezione e supporto per contrastare la violenza contro le donne, come ad esempio, tra i vari requisiti, un adeguato numero di rifugi, centri antiviolenza, linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza. Invita inoltre le autorità a garantire l'educazione all'uguaglianza di genere, alla sessualità e alle relazioni sane. La Convenzione di Istanbul è uno strumento giuridicamente vincolante (gli Stati aderenti hanno l'obbligo di conformarsi alle sue disposizioni). A livello globale, è il terzo trattato regionale che affronta la violenza contro le donne ed è il più completo dopo la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eradicazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará) adottata nel 1994 e il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo) in vigore dal 2003".*

All'interno di questi quadri normativi internazionali opera lo Psicologo giuridico forense.

Va inoltre ricordato che lo Psicologo giuridico forense, nell'espletamento delle sue funzioni, deve rispettare le procedure previste per il Rito in cui è nominato (in questo caso Penale).

Come Ausiliario di Polizia Giudiziale viene nominato ai sensi e per gli effetti del 351 c.1 ter C.p.p.:  
*"1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del Codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini."*

Come Perito del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) nominato ai sensi dell'art. 221 C.p.p. (rappresenta il consulente del Giudice): *"Il Giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina"*

Come Consulente della Procura: *"Dispositivo dell'art. 225 C.p.p.:*

- 1. Disposta la perizia, il Pubblico Ministero e le Parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.*
- 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.*

*3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d)."*

Come Perito in dibattimento ai sensi del 508 C.p.p. : *"1. Se il Giudice, di ufficio o su richiesta di Parte, dispone una perizia, il Perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il Giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.*

*2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.*

*3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501."*

È utile ricordare che lo Psicologo giuridico forense, opera in qualità di Perito e/o di Consulente, all'interno di un Istituto Giuridico, l'attività svolta non è, quindi, quella clinica.

Lo Psicologo giuridico forense mantiene la propria professionalità e autonomia professionale che però deve essere rispondente ad un contesto che non è la presa in carica clinica.

Il linguaggio non deve essere eccessivamente tecnico, ma adeguato al contesto in cui si opera.

Lo Psicologo giuridico forense opera in trasparenza, documenta tutta l'attività peritale, garantisce il contraddittorio, evita impressioni personali, tutela la Vittima, rispetta il segreto professionale, il segreto di indagine, la privacy e le procedure del GDPR.